



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/10/2010

=====

ADDI' 15/10/2010 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LCLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marcc	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: BIRINDELLI - ZAPPALA'

DELIBERAZIONE N. 457

Oggetto:

Contributi a sostegno dell'associazionismo comunale. Approvazione modalità e criteri di assegnazione dei fondi regionali e delle risorse statali attribuite alle Regioni in base all'Intesa n. 936/CU del 01.03.2006. Es. Fin. 2010.



457 15 OTT. 2010 m

OGGETTO: Contributi a sostegno dell'associazionismo comunale. Approvazione modalità e criteri di assegnazione dei fondi regionali e delle risorse statali attribuite alle Regioni in base all'Intesa n. 936/CU del 01.03.2006. Es. Fin. 2010.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza

- VISTO lo Statuto della Regione Lazio approvato con legge ^{STATUTARIA} regionale 11 novembre 2004, n. 1;
- VISTA la legge regionale 20 novembre 2001, n. 25, "Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione" e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e s.m.i.;
- VISTO il Regolamento Giunta Regionale 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2008";
- VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 31 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2010";
- VISTA la legge regionale 24 dicembre 2009, n. 32 "Bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2010";
- VISTA la legge regionale 30 luglio 1996, n. 30 "Disposizioni in materia di circoscrizioni comunali" e sue s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 22 giugno 1999, n. 9 "Legge sulla Montagna" e sue s.m.i.;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 "Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo" e sue s.m.i.;
- VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- VISTO il D.M. 318/2000, come modificato dal D.M. n. 289/2004;
- VISTA la legge 5 giugno 2003, n. 131 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001,



n. 3", ed in particolare, l'art. 8, comma 6, concernente la promozione di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza Unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni;

VISTA

l'Intesa n. 873 del 28 luglio 2005 con la quale la Conferenza Unificata, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della predetta legge n. 131/2003, ha sancito il trasferimento alle Regioni delle risorse finanziarie stanziato dallo Stato per il sostegno dell'associazionismo comunale a decorrere dall'anno 2006, fatta salva la quota gestita direttamente dallo Stato per l'incentivazione di funzioni di competenza esclusiva dello Stato esercitate dai comuni (anagrafe, stato civile, ecc.), nonché ha previsto che le Regioni, secondo le rispettive discipline di incentivazione delle gestioni associate, provvedano alla concessione di contributi alle forme associative degli Enti locali;

VISTA



l'Intesa n. 936 del 1° marzo 2006 "Intesa in ordine ai nuovi criteri per il riparto e la gestione delle risorse statali a sostegno dell'associazionismo comunale attuativa dell'Intesa sancita con atto n. 873 del 28 luglio 2005", con la quale le Regioni hanno adottato discipline di incentivazione nelle quali:

- a) non vi siano limiti temporali di durata degli incentivi destinati ad Unioni di Comuni e a Comunità Montane;
- b) siano previste forme di premialità per le gestioni associate svolte da Unioni di Comuni e da Comunità montane;
- c) siano presi in considerazione il numero e la tipologia delle gestioni associate, la popolazione o altri indicatori di disagio in modo tale da favorire l'associazionismo dei piccoli comuni;
- d) sia prevista l'attribuzione di contributi solo per le gestioni associate effettivamente attivate ovvero siano previste istruttorie di verifica sul funzionamento reale della forma associata;
- e) sia prevista la concessione dei contributi entro l'anno finanziario di riferimento;

CONSIDERATO

che la Regione Lazio, in attuazione dei processi strategici nell'ambito dell'associazionismo fra i comuni, comprese le Comunità Montane, al fine di razionalizzare la spesa e realizzare politiche di incentivazione in un articolato quadro di investimenti a medio e lungo termine a garanzia di economicità e produttività al sistema delle autonomie locali, ha previsto:

- di valorizzare i processi di associazionismo comunale;
- di promuovere e/o potenziare la gestione associata dei servizi dei piccoli comuni;
- di promuovere i processi di fusione tra i comuni al di sotto dei 1500 abitanti;
- di adottare specifiche istruttorie per la verifica del funzionamento reale della forma associata;
- di favorire la riorganizzazione dei servizi pubblici locali;
- di potenziare il sistema informativo e dei servizi di comunicazione, nonché il sistema scolastico e formativo e lo sviluppo dei servizi sanitari;
- di favorire azioni in campo energetico;



457 15 OTT, 2010 M

- di potenziare attività a sostegno dello sviluppo.

CONSIDERATO altresì, che la disciplina regionale di promozione dell'associazionismo tra comuni -in particolare l'art. 24, comma 3 della citata L.R. n. 26/2007 (Legge Finanziaria per il 2008)- ha disposto, in coerenza all'art. 3 dell'Intesa attuativa sopra citata, l'adozione, con propria deliberazione di Giunta regionale, delle modalità e dei criteri per la concessione dei contributi a sostegno dell'associazionismo;

CONSIDERATO inoltre, che l'art. 5 dell'Intesa n. 936/2006 sancisce l'impegno delle Regioni a valutare, con le rappresentanze degli Enti locali e nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, gli effetti conseguenti all'applicazione delle Intese citate e che, al fine di partecipare al riparto delle risorse statali, le Regioni hanno adottato una disciplina conforme ai criteri sopraindicati e intrapreso il processo concertativo con le rappresentanze degli Enti locali;

TENUTO CONTO che la disciplina regionale di incentivazione delle forme associative, adottata in attuazione dell'art. 24 della predetta L.R. n. 26/2007, risulta conforme ai criteri stabiliti dall'Intesa n. 936 del 1° marzo 2006, art. 3 -punti da a) ad e)-ricorrendo, quindi, i presupposti per accedere ai fondi statali per l'associazionismo con le modalità stabilite nell'Intesa stessa;

PRESO ATTO che, nella seduta del 27 gennaio 2010, la Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ha deliberato di prorogare, anche per l'anno 2010, i criteri di riparto stabiliti dall'Intesa n. 936/2006 del 1° marzo 2006;

VISTA la nota dell'Assessore ai Rapporti con gli Enti Locali e Politiche per la Sicurezza del 29 gennaio 2010, prot. n. 400, con la quale la Regione Lazio ha comunicato alla Presidenza della Conferenza Unificata la propria volontà di partecipare al riparto delle risorse statali per l'associazionismo comunale relativamente all'anno 2010;

PRESO ATTO che, nella seduta del 29 luglio 2010, la Conferenza delle Regioni ha approvato la tabella recante le risorse regionali concesse nel 2009 a sostegno dell'associazionismo ai fini del calcolo del riparto del relativo Fondo;

ATTESO che, allo stato attuale, per effetto del comma 187 dell'art. 2 della legge n. 191/2009 (Finanziaria statale 2010), non è certa l'erogazione da parte dello Stato della quota dei fondi per l'associazionismo destinata alle Comunità Montane, stanziata ai sensi dell'art. 53, comma 10, della legge n. 388/2000 e richiamata all'art. 9, punto 1, lett. a) dell'Intesa n. 936/2006 del 01.03.2006;

RITENUTO di dover, comunque, garantire, per l'esercizio finanziario 2010, l'esatta distribuzione dei fondi regionali disponibili sul capitolo R41511, nonché delle risorse statali che verranno assegnate alla Regione Lazio, da iscriversi al capitolo R41103 del bilancio regionale;

CONSIDERATA pertanto, nelle more della ripartizione dei fondi statali da destinare a favore dell'associazionismo comunale, la necessità di definire le modalità ed i criteri per l'accesso ai contributi finalizzati a favorire forme di gestione associata tra comuni per lo svolgimento di funzioni e/o servizi;





457 15 OTT, 2010 *m*

VISTI

gli allegati A e B, parte integrale e sostanziale del presente atto, riguardanti, rispettivamente "Modalità e criteri per l'accesso ai contributi finalizzati a favorire forme di gestione associata tra comuni per lo svolgimento di funzioni e/o servizi" ed "Elenco funzioni/servizi gestiti in forma associata oggetto di incentivazione regionale";

CONSIDERATO

che, ai sensi del comma 4 dell'art. 24 della predetta L.R. 26/2007, una quota delle risorse stanziata sul capitolo R41511 "Interventi per favorire l'associazionismo e la gestione associata dei servizi tra i comuni" del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso è destinata all'Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio (A.R.A.L.L.) per lo svolgimento di attività di progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio ai Comuni ai fini dello sviluppo dell'associazionismo intercomunale;

RITENUTO

pertanto, di fissare la suddetta quota nella misura di € 5.000,00;

ACQUISITO

il parere della competente Commissione Consiliare espresso nella seduta del 11/10/2010 *m*

TENUTO CONTO

che la presente deliberazione non è soggetta alla procedura di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità,

DELIBERA

Le premesse richiamate si intendono parte integrante e sostanziale del presente atto.

1. Di approvare le modalità ed i criteri indicati in premessa per il riparto dei fondi regionali, iscritti al capitolo R41511, nonché delle risorse statali che verranno assegnate alla Regione Lazio, da iscriversi al capitolo R41103 del bilancio regionale, a sostegno dell'associazionismo comunale, così come specificato negli Allegati A e B, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di stabilire che le suddette modalità e criteri hanno validità per la sola annualità 2010;
3. Di destinare all'Associazione Regionale delle Autonomie Locali del Lazio (A.R.A.L.L.) una quota delle risorse stanziata sul capitolo R41511 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario in corso, pari a € 5.000,00, per lo svolgimento di attività di progettazione, assistenza tecnica e tutoraggio ai Comuni finalizzate allo sviluppo dell'associazionismo intercomunale.


La Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza provvederà a porre in essere tutti i successivi adempimenti di merito per l'esecuzione della presente deliberazione, ivi compresa l'approvazione di un apposito avviso che definirà il termine ultimo per la presentazione delle domande di contributo, nonché la documentazione da presentare per accedere ai finanziamenti regionali e statali.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 19 OTT. 2010





ALLEG. alla DELIB. N. 457 M
DEL 15 OTT. 2010



ALLEGATO A)

MODALITA' E CRITERI PER L'ACCESSO AI CONTRIBUTI FINALIZZATI A FAVORIRE FORME DI GESTIONE ASSOCIATA TRA COMUNI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI E/O SERVIZI

Nelle more dell'adozione di un piano regionale di riordino dell'associazionismo intercomunale, la Regione Lazio promuove lo sviluppo delle Unioni di Comuni e delle Comunità Montane con le modalità ed i criteri di seguito elencati:

INDICE

1. Finalità del contributo.
2. Soggetti destinatari del contributo.
3. Spese relative a funzioni/servizi gestiti in forma associata.
4. Modalità di ripartizione dei fondi a sostegno dell'associazionismo comunale.
5. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Unioni di Comuni già costituite alla data del 31 dicembre 2009.
6. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Unioni di Comuni costituite dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010.
7. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Comunità Montane.
8. Modalità di erogazione del contributo.

1. Finalità del contributo.


Il contributo è destinato alle forme associative di cui al punto 2, per l'effettivo svolgimento di funzioni/servizi rientranti nell'elenco riportato nell'Allegato B.

Per "servizio in gestione associata" si intende un reparto organizzativo semplice o complesso composto di persone e mezzi per la gestione integrata e associata di servizi ai cittadini. Vi fanno capo attività per l'esercizio di una funzione propria dei comuni deputata all'erogazione di servizi finali ai cittadini ovvero di supporto e strumentali.

2. Soggetti destinatari del contributo.

Sono destinatarie del contributo ordinario annuale:

- a) le Unioni di Comuni previste dall'art. 32 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., già costituite alla data del 31 dicembre 2009, che esercitano effettivamente almeno due funzioni o servizi comunali rientranti nell'elenco di cui all'Allegato B, per un periodo non inferiore a 5 anni.



b) le Unioni di Comuni costituite dalla data del 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010, con particolare riguardo alle forme associative cui aderiscano Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti. Sono considerate nuove Unioni di Comuni quelle istituite formalmente ai sensi di legge nei termini di cui sopra, sia come nuove aggregazioni, sia come trasformazioni di preesistenti aggregazioni, sia come ricostituzioni di preesistenti aggregazioni.

Le nuove forme associate devono avere una durata minima di 5 anni e devono essere istituite, obbligatoriamente, per la gestione associata dei servizi di Polizia Locale e Gestione del Territorio, salva la facoltà di erogazione di ulteriori servizi.

c) le Comunità Montane che siano state delegate dai Comuni appartenenti alle stesse, per un periodo non inferiore a 5 anni, a svolgere funzioni o servizi comunali ai sensi dell'art. 28 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., attivati alla data del 31 dicembre 2009, rientranti nell'elenco di cui all'Allegato B;

Relativamente alle forme associative di cui alle lettere a) e c), nei casi di cessazione dell'affidamento delle funzioni e dei servizi in gestione associata nel corso dell'esercizio, saranno oggetto di valutazione le funzioni ed i servizi effettivamente gestiti in forma associata per un periodo non inferiore a nove mesi.

3. Spese relative a funzioni/servizi gestiti in forma associata.

a) Spese ammesse a contributo.

- Comunità Montane e Unioni di Comuni già costituite.

Per le Unioni di Comuni già costituite alla data del 31 dicembre 2009 e le Comunità Montane delegate dei servizi in forma associata alla stessa data, i contributi sono destinati al finanziamento delle spese correnti impegnate nell'esercizio finanziario 2009 per l'effettivo svolgimento di funzioni/servizi rientranti nell'elenco di cui all'Allegato B, certificate a firma del legale rappresentante e del responsabile del servizio finanziario dell'ente. Gli enti sono tenuti, in ogni caso, a trasmettere una copia del bilancio consuntivo 2009 alla Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza, ad avvenuta approvazione, pena la revoca del contributo eventualmente concesso per l'annualità 2010, nonché l'esclusione dalla partecipazione alle domande di contributo per l'anno 2011.

- Unioni di nuova istituzione.

Per le Unioni di Comuni costituite nell'arco temporale tra il 1° gennaio 2010 ed il 31 ottobre 2010, i contributi sono attribuiti a copertura delle spese correnti di costituzione della nuova forma associativa, nonché per l'effettivo svolgimento di funzioni/servizi rientranti nell'elenco di cui all'Allegato B, le quali saranno oggetto di successiva rendicontazione.

b) Spese non ammesse a finanziamento.

LE SPESE IN CONTO CAPITALE E

Non sono finanziabili, per tutte le forme associative di cui al punto 2, le spese concernenti:

Al

- il funzionamento degli organi istituzionali della forma associativa;
- i servizi demografici (anagrafe, stato civile, leva, elettorale, statistica);
- i servizi che le Comunità Montane debbono necessariamente gestire ai sensi della vigente normativa (forestazione, prevenzione incendi, vigilanza sulla raccolta dei funghi e dei tartufi).
- i servizi il cui esercizio associato è già finanziato, per l'anno di riferimento del bando, da soggetti pubblici o privati, ivi comprese altre Direzioni regionali della Regione Lazio.

4. Modalità di ripartizione dei fondi a sostegno dell'associazionismo comunale.

I fondi disponibili in bilancio regionale a sostegno dell'associazionismo intercomunale per l'annualità 2010 saranno ripartiti nelle modalità che seguono:

Fondi regionali.

I fondi "regionali" disponibili sul bilancio, finalizzati ad incentivare le forme associative, saranno ripartiti come segue:

- 50% alle Unioni di Comuni già costituite al 31 dicembre 2009 ai sensi della lett. a) del punto 2;
- 25% alle Unioni di Comuni di cui alla lett. b) del punto 2, con particolare riguardo alle forme associative che prevedano l'aggregazione di Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, fino a un limite massimo della quota di finanziamento pari a euro 30.000,00 per ente. Eventuali somme non utilizzate saranno destinate alle Unioni di Comuni già costituite alla data del 31 dicembre 2009 ai sensi della lett. a) del punto 2.
- 25% alle Comunità Montane di cui alla lett. c) del punto 2;

Fondi statali.

- I fondi statali "regionalizzati" saranno ripartiti a seguito del trasferimento statale delle risorse finanziarie destinate alla Regione Lazio per l'associazionismo comunale.

Si evidenzia, peraltro, che, allo stato attuale, per effetto del comma 187 dell'articolo 2 della legge 191/2009 (Finanziaria statale 2010), non è certa l'erogazione, da parte dello Stato, della quota dei fondi per l'associazionismo destinata alle Comunità Montane stanziata ai sensi dell'art. 53, comma 10 della legge n. 388/2000 e richiamata all'art. 9, punto 1, lett. a) dell'Intesa n. 936/CU del 01.03.2006.

Ne consegue che, in caso di mancata erogazione delle suddette risorse destinate alle Comunità Montane, il fondo verrà ripartito a favore delle sole Unioni di Comuni costituite ai sensi della lett. a) del punto 2.

Nel caso in cui, invece, lo Stato provveda ad erogare somme per l'associazionismo intercomunale anche a favore delle Comunità Montane, le stesse saranno ripartite tra le Comunità Montane costituite ai sensi della lett. c) del punto 2 e le Unioni di Comuni costituite ai sensi della lett. a) del punto 2, nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalla legislazione statale (art. 1, comma 154, legge 266/2005; art. 53, comma 10, legge 388/2000; articoli 2 e 9 dell'Intesa n. 936 del 01.03.2006).

5. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Unioni di Comuni già costituite alla data del 31 dicembre 2009.

A seguito della ripartizione di cui al punto 4, ciascun fondo, sia di natura regionale che di trasferimento statale, sarà erogato secondo i seguenti criteri:

- per il 20%, in ragione della spesa corrente pro capite, per l'esercizio associato di funzioni di cui all'Allegato B ⁽¹⁾;
- per il 20%, in ragione dei seguenti fattori di aggregazione:

a) Entità demografica dell'Unione ⁽²⁾

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- fino a 5.000 abitanti.....1 punto
- da 5.001 a 10.000 abitanti... ..2 punti
- da 10.001 a 20.000 abitanti.....3 punti
- da 20.001 a 30.000 abitanti.....2 punti
- oltre 30.000 abitanti.....1 punto

b) Numero di Comuni associati ⁽³⁾

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- Unioni costituite da 2 Comuni1 punto
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni2 punti
- Unioni costituite da 3 a 5 Comuni di cui almeno 3
sotto i 3000 abitanti3 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni.....4 punti
- Unioni costituite da oltre 5 Comuni
di cui almeno 5 sotto i 3000 abitanti.....5 punti

c) Densità demografica ⁽⁴⁾

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

- fino a 50 ab/Kmq 5 punti
- da 51 a 100 ab/Kmq..... 4 punti
- da 101 a 150 ab/Kmq..... 3 punti
- da 151 a 200 ab/Kmq.....2 punti

oltre 200 ab/Kmq.....1 punto

- La popolazione residente nei Comuni dell'Unione è valutata alla data del 31.12.2009.

- per il 60 %, in ragione del seguente fattore di aggregazione:

a) Numero di funzioni e/o servizi conferiti all'Unione

Ai fini del contributo si computano i soli servizi che:

- sono stati trasferiti all'Unione dai Comuni aderenti alla forma associativa;
- sono effettivamente gestiti;
- rientrano nell'elenco di cui all'Allegato B.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito secondo la tabella di cui all'Allegato B.

Ai fini del contributo si computano solo i servizi finanziabili ai sensi del punto 3, lett. a).

Si precisa, inoltre, che sarà attribuito punteggio solo alle funzioni corrispondenti a quelle indicate nella tabella.

6. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Unioni di Comuni costituite dal 1° gennaio 2010 al 31 ottobre 2010.

Il contributo, riferibile alla sola annualità di costituzione, è determinato sulla base dei seguenti criteri:

- a) Entità demografica della nuova Unione, così come definito alla lett. a) del punto 5;
- b) Numero di Comuni associati, così come definito alla lett. b) del punto 5, (non conteggiando i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti);
- c) Densità demografica, così come definito alla lett. c) del punto 2.

- La popolazione residente nei Comuni della nuova Unione è valutata alla data del 31.12.2009.

7. Determinazione criteri di attribuzione del contributo per le Comunità Montane.

A seguito della ripartizione di cui al punto 4, ciascun fondo, sia di natura regionale che di trasferimento statale, sarà erogato secondo i seguenti criteri:

- per il 20%, in ragione della spesa corrente pro capite, per l'esercizio associato di funzioni di cui all'Allegato B (3);

- per il 20%, in ragione dei seguenti fattori di aggregazione:

a) Numero di Comuni associati.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è così definito:

Delega conferita da un numero di Comuni inferiore o uguale al

50% degli appartenenti alla Comunità Montana.....1 punto

Delega conferita da un numero di Comuni superiore al

50% degli appartenenti alla Comunità Montana..... 2 punti

Delega conferita da tutti i Comuni appartenenti

alla Comunità Montana.....3 punti

- La popolazione residente nei Comuni dell'Unione è valutata alla data del 31.12.2009.

- per il 60 %, in ragione del seguente fattore di aggregazione:

a) Numero di funzioni e/o servizi delegati alla Comunità Montana.

Ai fini del contributo si computano i soli servizi che:

- sono stati delegati alla Comunità Montana;
- sono effettivamente gestiti;
- rientrano nell'elenco di cui all'Allegato B.

Il punteggio da attribuire a tale variabile è definito secondo la tabella di cui all'Allegato B.

Ai fini del contributo si computano solo i servizi finanziabili ai sensi del punto 3, lett. a) e rientranti nell'elenco di cui all'Allegato B, secondo la quantificazione contenuta nella stessa tabella.

8. Modalità di erogazione del contributo.

- Unioni di Comuni già costituite e Comunità Montane.

Per le Unioni di cui alla lettera a) del punto 2 e per le Comunità Montane, il contributo è erogato in unica soluzione a seguito di istruttoria delle domande e della relativa documentazione, a cura della Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza - Area Politiche di Sviluppo per gli Enti Locali.

Al fine di agevolare il riscontro dei servizi dichiarati nella domanda di contributo, gli enti beneficiari sono tenuti a trasmettere una copia del bilancio consuntivo 2009, ad avvenuta approvazione, alla Direzione sopraindicata, pena la revoca del contributo eventualmente concesso per l'annualità 2010, nonché l'esclusione dalla partecipazione alle domande di contributo per l'anno 2011.

- Unioni di nuova istituzione.

Per le Unioni costituite ai sensi della lettera b) del punto 2, il contributo sarà erogato secondo le seguenti modalità: il 30%, a seguito della verifica istruttoria della domanda e della relativa documentazione ed il restante 70% a seguito di riscontro della rendicontazione delle spese, a cura della Direzione Regionale Enti Locali e Sicurezza, Area Politiche di Sviluppo per gli Enti Locali.



NOTE:

(¹) Tale variabile è il risultato del seguente calcolo:

Totale spese
Totale Popolazione

L'indicatore "Totale spese" è da intendersi riferito al totale delle spese correnti impegnate dall'ente nell'esercizio finanziario 2009;

L'indicatore "Totale popolazione" è da intendersi riferito alla popolazione complessiva all'Unione di Comuni, determinata dalla somma della popolazione residente al 31.12.2009 nei singoli Comuni facenti parte della medesima.

FONTE: dati forniti dall'Area Sistema Statistico della Regione Lazio al 31/12/2009.

(²) Tale variabile è da intendersi riferita alla popolazione complessiva dell'Unione di Comuni, determinata dal totale della popolazione residente al 31.12.2009 nei singoli Comuni associati.

FONTE: dati forniti dall'Area Sistema Statistico della Regione Lazio al 31/12/2009.

(³) Il numero degli abitanti è da intendersi riferito alla popolazione residente al 31.12.2009 nei singoli Comuni associati.

FONTE: dati forniti dall'Area Sistema Statistico della Regione Lazio al 31/12/2009.

(⁴) Tale variabile è il risultato del seguente calcolo:

Totale popolazione
Kmq totali


L'indicatore "Totale popolazione" è da intendersi riferito alla popolazione complessiva all'Unione di Comuni, determinata dalla somma della popolazione residente al 31.12.2009 nei singoli Comuni facenti parte della medesima.

L'indicatore "Kmq totali" è da intendersi riferito all'estensione territoriale dell'Unione di Comuni, determinata dalla somma della superficie in kmq dei singoli Comuni associati.

FONTE: dati forniti dall'Area Sistema Statistico della Regione Lazio al 31/12/2009.

(⁵) Tale variabile è il risultato del seguente calcolo:


Totale spese
Totale Popolazione



L'indicatore "Totale spese" è da intendersi riferito al totale delle spese correnti impegnate dall'ente nell'esercizio finanziario 2009 per la gestione associata di funzioni/servizi;

L'indicatore "Totale popolazione" è da intendersi riferito alla popolazione complessiva all'Unione di Comuni, determinata dalla somma della popolazione residente al 31.12.2009 nei singoli Comuni deleganti.

FONTE: dati forniti dall'Area Sistema Statistico della Regione Lazio al 31/12/2009.



ALLEGATO B)


**ELENCO FUNZIONI/SERVIZI GESTITI IN FORMA ASSOCIATA
OGGETTO DI INCENTIVAZIONE REGIONALE**

<u>FUNZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE, CONTABILI E GESTIONALI</u>	Servizio interamente svolto in gestione associata*	Servizio svolto in parte in gestione associata
	PUNTI	PUNTI
- Segreteria generale (1), personale	5	2
- Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali	2	1
- Gestione economica e finanziaria e controllo di gestione	4	1
- Ufficio tecnico (2)	3	1
- Servizi informatici, CED, informativo-statistico	4	2

<u>FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE E DI PROTEZIONE CIVILE</u>	Servizio interamente svolto in gestione associata*	Servizio svolto in parte in gestione associata
	PUNTI	PUNTI
- Polizia municipale, commerciale e amministrativa	5	0
- Protezione civile	2	0

<u>FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE</u>	Servizio interamente svolto in gestione associata*	Servizio svolto in parte in gestione associata
	PUNTI	PUNTI
- Servizi di assistenza sociale (inabili, handicappati, tossicodipendenti)	5	2
- Servizi di assistenza domiciliare	5	2
- Servizi per l'infanzia e i minori	4	1

<u>FUNZIONI ATTINENTI AL TURISMO, ALLA CULTURA, E ALL'ISTRUZIONE PUBBLICA</u>	Servizio interamente svolto in gestione associata*	Servizio svolto in parte in gestione associata
	PUNTI	PUNTI
- Biblioteche	2	0
- Attività culturali, servizi per i giovani	4	2
- Gestione degli impianti sportivi e ricreativi	2	0
- Trasporto scolastico e mense scolastiche	5	2



<u>FUNZIONI ATTINENTI ALLO SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO</u>	Servizio interamente svolto in gestione associata* PUNTI	Servizio svolto in parte in gestione associata PUNTI
- Affissioni e pubblicità	1	0
- Servizi relativi all'industria	1	0
- Servizi relativi al commercio	1	0
- Servizi relativi all'artigianato	1	0
- Servizi relativi all'agricoltura	1	0
- Sportello unico per le imprese	3	1

<u>GESTIONE DEL TERRITORIO, AMBIENTE E VIABILITA'</u>	Servizio interamente svolto in gestione associata* PUNTI	Servizio svolto in parte in gestione associata PUNTI
- Urbanistica (3)	3	1
- Gestione ambientale (4)	4	2
- Gestione e manutenzione verde pubblico e strade comunali	4	1
- Segnaletica	1	0
- Illuminazione pubblica e servizi connessi	4	0

***per intero servizio come descritto**

1) comprende: servizio notifiche e URP;

2) comprende: servizi catastali;

3) comprende: permessi a costruire, edilizia convenzionata, progettazione opere, lavori pubblici, gestione appalti e contratti;

4) comprende: raccolta e smaltimento dei rifiuti, lotta e prevenzione al randagismo.

